



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXXII. Decreta Collegii Cantorum Capellæ Pontificiæ.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsi presentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXVIII. Jun. MDCXCIX. Pontificatus Nostri Anno Octavo.

CXXII.

Confirmantur quamplurima Decreta Collegii Cantorum Capellæ Pontificiæ.

Extant quædam Ordinationes pro tutori Custodia Librorum Alex. VIII. Cons. ed. 1690. Nov. 14. P. 2.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad futuram rei memoriam.

Dat. 16. Julii
1699. An. 9.

A Sixto V. concessa fuit d. Collegio facultas condendi Decreta.

EXponi nobis nuper fecerunt dilecti Filii moderati Magister, & Punctator Collegii Cantorum Capellæ Nostre Pontificiæ, quod dudum fel. rec. Sixtus Papa V. Prædecessor noster per quosdam suas sub plumbo expeditas Literas inter alia dicto Collegio pro felici statu, regimine, & gubernio ipsius Collegii, illiusque personarum, rerum, & bonorum, tam spiritualium, quam temporalium, necnon super electionibus, qualitatibus, oneribus, servitiis, & ministeriis Magistris Capellæ, aliorumque Officialium, & Ministrorum pro tempore existentium ejusdem Collegii, quæcumque Statuta, Ordinationes, & Decreta Sac. Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condendi, & condita, quoties pro illorum, ac rerum, & temporum qualitate, vel alias expediens visum fuisset, mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi, in toto, vel in parte revocandi, ac alia de novo edendi, eaque omnia, dummodo Apostolica, vel saltem Collegii hujusmodi Protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuissent, ab omnibus, ad quos tunc spectabat, & pro tempore spectasset, sub pœnis pecuniariis arbitrio ejusdem Collegii infirmandis, & illi applicandis, observari faciendi facultatem concessit, & clariguit fuit, & alias, prout in præfatis Sixti Prædecessoris Literis, quarum tenorem presentibus pro plene, & sufficienter expresso uberius continetur. Quocirca dictum Collegium vigore facultatis hujusmodi plura Decreta, quæ tamen, quia prædicta Apostolica, vel dicti Protectoris auctoritate approbata minime fuerant, suos plenarios, & integros effectus nunquam obtinuerunt, variis temporibus edidit, mutavit, correxit, ac respective reformavit. Novissime vero ejusdem Collegii iusti nonnulla ex Decretis supradictis magis necessaria, & oportuna ex authenticis illorum Libris, & Registris excerpta, illisque alia sexdecim Decreta, seu capita novarum Regularum Punctatoris Officium concernentia de novo adjuncta fuerunt, quæ in unum collecta, & a dilecto filio nostro Francisco S. R. E. Cardinale Madaichino nuncupato moderno prædicti Collegii Protectori quibusdam sublati, & respective additis, revisa, & approbata, & tam ab ipso Cardinale, & Protectori, quam ab ejusdem Collegii Cantoribus, qui se se ad eorum observantiam Juramento adstrinxerunt, subscripta sunt tenoris, qui sequitur, videlicet.

S C E L T A

De Decreti degni di maggior osservanza per il regolamento del Collegio de Cantori della Cappella Pontificia.

Avendo Noi Benedetto Ceccarelli Maestro di Cappella, Giuseppe Vecchi, Giovan. Battista

Giannelli Camerlengo, Raffaele Raffaelli, Giuseppe Ceccarelli, Andrea Adami Puntatore d'ordine del Collegio de' Sig. Cantori della Cappella Pontificia, scelti, ed uniti i Decreti di esso degni di maggior osservanza, con aggiungervi alcuni nuovi regolamenti per il Puntatore, in virtù della Bolla della S. M. di Sisto V., che dà ad esso Collegio facoltà di mutare, aggiungere, e diminuire in tutto, o in parte, i medesimi Decreti, e farne altri di nuovo, e dal detto Collegio a noi compartita; Ora che ne veniamo alla pubblicazione del presente Libro, si ordina a ciascheduno in nome di tutto il Collegio, che a noi concede tal autorità, l'osservanza de i sopraccennati Decreti sotto le pene in essi stabilite.

Die 18. Januarii 1567.

Franciscus de Montalvo Censor.
Eodem die fuit Congregatio post prandium, & omnes de cetero decreverunt, quod Punctator debeat punctare omnes non cantantes, & garrulantes, & non interessentes in suo loco, & deambulantes durante officio, dummodo cantatur.

Die 7. Februarii 1569.

Joannes Aloysius de Episcopis Censor.
Item congregatis DD. Cantoribus in Capella Paulina, fuit resolutum denuo, ut Abbas pro tempore existens, debeat dividere inter Cantores participantes, non solum partem venientem pro unoquoque de Regalibus, tam in Missis, quam de aliis, sed etiam de agio, ut vulgariter dicitur, quando dictus Abbas recipit ipsa Regalia in auro, & quia D. Joannes Antonius Merolus, cum fuisset Abbas per tres annos proximos elapsos, fuit ista die, & anno, ut supra, condemnatus a dictis DD. Cantoribus, ut solveret quidquid de ipso agio veniebat, & ita distribuit pro quolibet Cantore, quod veniebat.

Die 6. Februar. 1583.

R. D. Vincentius de Musatis Censor.
Deinde decretum fuit etiam, quod duos constituere debeant in novo officio pro infirmis visitandis, qui per unum annum integrum visitent infirmos, Infirmarii nuncupati, & sic semper quotannis, duos eligere debeant, hilariter vultu, omnes consenserunt.

Die 6. Jul. 1584.

R. D. Hippolytus Gambocius Censor.
Post Sacrum, Congregatio Cantorum decrevit, ut nullus nostri Collegii in quadam Sodalitate Musicorum noviter erecta multis dignis de causis adscribatur.

Die 7. Septembris 1584.

R. D. Boccapadulus Magister Capellæ.
R. D. Hippolytus Gambocius Censor.
Cum diebus elapsis in nostra Congregatione propositum esset, conveniens necne esset, ut in nova quadam Musicorum Societate adscriberemur; re bene considerata, & cognita, judicavimus id non fieri, neque convenire, neque salvis nostræ Capellæ Decretis licere, fuit Decretum ne quis nostrum ullo modo id attentaret, aut se in illam Sodalitatem adscribi pateretur. Jam vero cum ad nostras aures pervenerit nonnullos e nostro Collegio, nulla nostrorum ordinum, vel decretorum habita ratione, in illam Sodalitatem adscriptos esse, nos, ut in tum presenti, tum futuro malo mederemur, voluimus, ut hodie, qui septimus est Septembris 1584., denuo in Congregatione nostra res ipsa in medium afferretur, ut accuratius considerata, unusquisque, quæ sui animi sententia foret libere proferret. Itaque cum de more

I.
De Punctatore, vide 7. & punctandis, vide 5.

II.
De Abbate, & emolumentis, vide infr. 7.

III.
De Infirmariis, & Infirmis, vide 35.

IV.
De quadam Societate Musicorum. Vide 5.

V.
Vide 4. 19.

solito

solito peracto Missæ Sacrificio, in divi Marci Sacrarium convenissemus, cumque a Reverendissimo D. Antonio Boccapadulio nostræ Sacræ Capellæ in præsens Magistro propositio esset, cumque omnes, quod sibi magis expedire videretur dixissent, tandem communi omnium sententia statuimus. Ut quod in præterita Congregatione decretum fuerat, illud posthac inviolabiliter observaretur; quare ne in futurum quis temere, & impune hæc nostræ Decreta parvi facere audeat, decernimus, & mandamus, ne quis nostræ Collegii dictam Musicorum Societatem ingrediatur, & si quis secus fecerit quinquaginta aureorum nostro arbitrio applicandorum multa puniatur, volumus, & alia poena Sanctissimo Domino Nostro, & Sacræ nostræ Capellæ Magistro reservata; Verum quoniam post nostrum primum Decretum nobis relatum est, Joannem Baptistam Jacomellum, nostro Collegio penitus ignorante, dictam Societatem esse ingressum, ut in ea officio quod Officium exerceret. Nos ut tantam illius inobedientiam reprimeremus, & cæteris posthac, hoc propositio exemplo cautions in huiusmodi rebus sint, illum integra unius mensis solutione, aureorum videlicet novem punctamus, prout punctatum declaramus, volumus, & communi omnium sententia decernimus; quæ quidem solutio nostro arbitrio applicabitur in hac Congregatione, hi præsentis fuerunt, videlicet.

- D. Petrus Bartholomocius Decanus.
- D. Matthias Blancus.
- D. Benedictus Arcadius.
- D. Franciscus Sotrus.
- D. Christianus Amaydem.
- D. Michael Peromarus.
- D. Vincentius Musattus.
- D. Sanctes Gherlinus.
- D. Cæsar Misserius.
- D. Onofrius Guelfiduccius.
- D. Jo. Maria Naninus.
- D. Oratius Crescentius.
- D. Jo. de Martinis.
- D. Cæsar Belluccius.
- D. Vincentius Zambonus.
- D. Angelus Cribellus.
- D. Thomas Benignus.

Ego Hippolytus Gamboccus Punctator ad perpetuam rei mem., hoc Decretum scripsi de mandato.

Ad 10. Luglio 1588.

VI.

Il R. Sig. D. Francesco Sotto Maestro di Cappella.

Il Sig. Agostino de Martini Puntatore.

Dopo la Messa radunati tutti li Cantori nella detta Congregazione, è risoluto col commune consenso di tutti li Cantori presenti, e nemine discrepante, che tutti li Cantori Sacerdoti, e Laici debbano nelle Feste solenni, cioè nella Natività di N. Sig., il giorno di Pasqua, di Pentecoste, l'Assunzione della Madonna di Agosto, e la Solennità di tutti Santi, si debbano preparare per ricevere nelli sopradetti giorni il Santissimo Sacramento, siccome è consueto in Palazzo pubblicamente, e perche in questi giorni sono Cappelle Papali, e non vi è comodità nella nostra Cappella, perchè si canta la Messa in S. Pietro, ed altre Chiese; pertanto si è risoluto, e stabilito in perpetuo, che il Maestro di Cappella esistente, debba otto giorni avanti le dette solennità ricordar detta preparazione, e deputare il giorno, nel quale tutti li Cantori tanto Sacerdoti, come Laici, si trovino preparati a ricevere il Santissimo Sacramento pubblicamente nella nostra Cappella, e dove si reciterà per detti Cantori il divino Offizio.

Della S. Comunione, vedi di 34. & Magistro. Vedi 33v

Ad 10. Luglio 1588.

Il R. Signor D. Francesco Sotto Maestro di Cappella.

Il Sig. D. Agostino de Martini Puntatore.

Nella Congregazione fù proposto, che durante li Divini Offizj in Cappella, o dove si trovarà il Collegio de' Cantori, si dovesse osservare il silenzio, e si dovesse stare con ogni riverenza, ed attenzione alli divini Offizj, e Messa, e di comun consenso fù ordinato, e stabilito, che detto Capitolo, o Decreto s'observi inviolabilmente, che l'Appuntatore, dopo aver avvisato, e ricordato il silenzio se li dà autorità, che possa, e debba puntare quello, non obbedirà, e non osserverà il detto Decreto.

Ad 2. Ottobre 1588.

Il R. Signor D. Francesco Sotto Maestro di Cappella.

Il Sig. Agostino de Martini Puntatore.

Fù ordinato in Congregazione, che nessun Cantore per l'avvenire debba scrivere in nome del Collegio a nessuna persona per qualsivoglia negozio, se non il Segretario a questo deputato da tutto il Collegio, con il solito sigillo; il Segretario s'intende il Puntatore pro tempore, e chi scriverà, o spenderà la parola del Collegio senza l'espreso ordine, tutti di comun consenso hanno ordinato, e stabilito, sia punito, chi contraverrà per ciascheduna volta in dieci giulj, e secondo il caso, si riferba il Collegio l'arbitrio insieme con Monsignor Illustrissimo Protettore; Omnes presentes, ut supra dictum est.

Ad 25. Novembre 1604.

Il Signor Cristiano Amaydem Maestro di Cappella.

Il R. Sig. D. Ipolito Gambocci Puntatore.

Il molto Rev. nostro Collegio questa mattina hà risoluto, & ordinato, che il Cantore, che mancherà nella sua Orazione, secondo la lista per le Quarant' ore, farà puntato in tutto quattro giulj, cioè per ogni quarto d'ora un giulio.

Ad 2. Gennaio 1600.

Il Signor Orazio Benigni Maestro di Cappella.

Il R. Fra Orazio Malvezzi Puntatore.

Domenica, si cantò la Messa a ore 16. tutti presenti il Sig. Tomasso Benigni Maestro di Capella intimò Congregazione per la mattina seguente, per l'elezione delli nuovi Officiali, e con consenso del Collegio ordinò, che chi non fosse venuto alla detta Congregazione fosse puntato cinque giulj.

Ad 25. Gennaio 1604.

Il Signor Gio. Maria Nanini Maestro di Cappella.

Il R. Sig. D. Stefano Ugerio Puntatore.

Questa mattina, si cantò solennemente la Messa in Cappella, per averli a leggere le Costituzioni, dopo si ragionò di molte cose, e in particolare, che se alcuno delli Sig. Cantori mancherà dal servizio di Cappella, e poi vada in qualsivoglia publico luogo a cantare, o suonare, e fare da Maestro di Cappella, senza licenza del Collegio, sarà puntato in uno scudo almeno, e più secondo l'arbitrio del Sig. Maestro, e Collegio, s'intende luogo publico la Chiesa, ed Oratorj, che si fanno con invito, e multiplicità di concorso, e questo l'ho scritto per commissione nella pubblica Congregazione, e che abbia da servire per Decreto, e questo per levare alcuni abusi, che possano intervenire.

Ad

VII.

Della riverenza ne' Divini Offizj. Vedi 15.

Vedi 1.8.

VIII.

Del Segretario.

Vedi 1.26.

Vedi 1.9.

IX.

Delle Quarant' ore.

Vedi 1.10.

X.

Dell'elezioni degl' Officiali. Vedi 27.

Vedi 1.11.

XI.

Dell'assenza dalla Cappella. Vedi 32.

Vedi 1.13.

XII. Il Sig. Leonardo Crescenti Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Francesco de Spinosa Puntatore.
Questo fu decretato, che per buoni rispetti la metà del punto, si facesse al secondo introito della Messa, e così fu determinato da tutti il seguente.

XIII. Il Sig. Leonardo Crescenti Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Francesco de Spinosa Puntatore.
Fu determinato, che sempre, che si andasse a Cappella Papale alla presenza di Sua Santità tutti portassero Sottane di pavonazzo sotto pena d'un giulio.

XIV. Il R. Sig. D. Ruggerio Giovanelli Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Vincenzo de Grandis Puntatore.
Domenica finita la Messa, il Puntatore ha detto quello, si debba fare intorno alle licenze, che si danno, senza che si vengano a domandare da se stessi, non parendo bene, che si conceda in questo modo, però si è determinato da tutti, che non si debba per l'avvenire concedere licenza a nessuno, se non verrà da se stesso a domandarla in Cappella, eccetto gli ammalati.

XV. Il R. Sig. D. Ruggerio Giovanelli Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Vincenzo de Grandis Puntatore.
In oltre, acciò per il poco silenzio, che si osserva nel Coro, non ci sia causa, che non si senti bene N. Sig., ovvero il Celebrante, si è dichiarato, che il Puntatore debba puntare rigorosamente di un giulio per ciascheduna volta, chi ragionerà, mentre si diranno le orazioni, o qualsivoglia altra orazione, dopo la quale, si debba rispondere, & il tutto *nemine disceptante*.

XVI. Il R. Sig. Don Ercole Ferruzzi Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Carlo Vanni Puntatore.
Dopo la Messa furono lette le Costituzioni nella Libreria in S. Marco, e si fece Congregazione, dove il Sig. Maestro di Cappella, e tutti li Sig. Cantori confermano, e di nuovo decretano, che li Cantori non possano chiedere licenza a particolare per particolare, ma a tutto il Collegio insieme, cioè alla maggior parte, altrimenti la licenza sia nulla.

XVII. Il R. Sig. D. Gio. Grisardo Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Aldobrando Trabocchi Puntatore.
Fu dichiarato dal Collegio, che in assenza del Puntatore, il Vice-Puntatore avesse la medesima autorità nel puntare, e fare tutto quello, che si ricerca ad un diligente Offiziale per servizio di Nostro Signore, e del nostro Collegio.

XVIII. Il R. Sig. D. Girolamo Rosini Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Martino Lamotta Puntatore.

Fu fatto Decreto intorno alle licenze, e fu determinato, che domandando licenza qualche Sig. Cantore per andar a cantar fuora per suo guadagno, o per altro, gli sia concessa (potendosi) ma con essere puntato con il punto ordinario corrente quel giorno, e domandandosi licenza per qualche negozio, o necessità, se gli dia (potendosi) senza punto, e dette licenze non si devono concedere nelle Feriali restando in Roma.

XIX. Il R. Sig. D. Girolamo Rosini Maestro di Cappella.
Il Sig. D. Martino Lamotta Puntatore.
Domenica fu cantata la Messa a ore 15. e mezza, e poi fatta Congregazione sopra il negozio, s'era bene entrare nella Compagnia nuova da erigersi de' Cantori di Roma, o no, e fu discusso, ed ogni uno disse il suo parere, fu determinato di no, e per maggior sicurezza fu ballottato per Voti segreti, e fu vinto il partito, che non si dovesse entrare in d. Compagnia per diverse cause, e ragioni addotte da Sig. Cantori Compagni, e finalmente fu determinato di darne parte al Signor Cardinal Proretore.

XX. Il Sig. Bartolomeo della Corte Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Ludovico Petroso Puntatore.
Essendosi congregati tutti nella solita Cappella, sedendo per ordine, il Sig. Maestro diede conto, come la Compagnia de' Sig. Musici di Roma nella Chiesa di S. Paolo, aveva mandati gli Sbirri, acciò levassero alcune opere di Musica, che fe' stampare il Sig. Francesco Severi, il che essendo giudicato malissimo fatto, da tutti fu risoluto, che nessuno andasse a cantare in detta Compagnia sotto pena di una paga per ciascheduna volta.

XXI. Il R. Sig. Domenico Tobaldini Maestro di Cappella.
Il Sig. Biagio Stocchi Puntatore.
Domenica si è fatto Decreto con consenso di tutti li Sig. Compagni, che da qui avanti quando qualcheduno de' Sig. Compagni vorrà licenza per andare a cantare fuori di Cappella, ovvero per qualche suo negozio particolare, debba fare la sua istanza alli Sig. Cantori, e dopo si ritiri fuori di Coro, ovvero della Cappella. E li Sig. Cantori presenti debbano risolvere quel tanto li parerà di fare circa il dare licenza a quello, che la domanda, ò ciascheduno secondo la sua anzianità dirà il suo parere al suo luogo.

XXII. Il Sig. Marcello Marefca Maestro di Cappella.
Il R. Sig. Don Pietro Antonio Tamburini Puntatore.
In questa Congregazione si è dichiarato dal Collegio de' Cantori, che li Sig. Giubilati, etiam fuori di Roma, sono partecipi di qualsivoglia straordinario, purchè sia Camerale.

XXIII. Ristretto delle risoluzioni della Congregazione, nella quale furono raccolti i Voti per sapere chi doveva provvedere per il Vespero segreto di Pasqua, di Risurrezione per la malattia del Maestro di Cappella, e fu vinto il partito, che dovesse provvedere l'Anziano de' Serventi, ed in caso venissero li Sig. Giubilati, e il più vecchio di essi batta l'opere dispensate dal

R I S T R E T T O .

fuddetto Anziano de'Serventi, se le piacerà, e questa è sua autorità, ed antica usanza della Cappella, che il più vecchio governi, e guidi in difetto del Maestro di Cappella.

Adì 1. Agosto 1632.

XXIV. Il R. Signor Don Altobrando Trabocchi Maestro di Cappella.

Vedi 12. 28.

Il R. Signor D. Santi Naldini Puntatore. Questa mattina si è detto dal Puntatore, che chi mancherà al principio del Mattutino, quando è solito dirsi, o al principio della Messa, quando non si dice l'Offizio, farà puntato bajoc. 7. $\frac{1}{2}$, alle ore bajocc. 1. per ciascheduna, alla Messa il resto, che arrivi a bajocchi 15. ma quando si dice la Messa sola, sarà puntato bajocchi 15. in *totum*, osservando il termine del punto, come è solito, la causa di questo punto alterato, è nota all'Eminentissimo Protettore, ed al Collegio, però ogn'uno si guardi.

Adì 9. Luglio 1634.

XXV. Il R. Signor D. Martino Lamotta Maestro di Cappella.

Vedi 13. 37.

Il R. Signor D. Guido Baldo Boretto Puntatore. Questa mattina dopo la Messa, si è determinato collegialmente, che per l'avvenire in tutte le funzioni, dove interverrà tutto il Collegio, si debba portare la Veste pavonazza, e quando si fanno gl'Officiali ancora sotto pena di un giulio a chi non la porterà, e per questo ne ho fatta la presente memoria, la quale il sopradetto Reverendo Collegio vuole, che abbia forza di Decreto, e che s'osservi inviolabilmente, eccettuata la Festa di S. Martina.

Adì 10. Dicembre 1634.

XXVI. Il R. Signor D. Martino la Motta Maestro di Cappella.

Vedi 1. 43.

Il R. Signor D. Guido Baldo Boretto Puntatore.

Invocato il Nome dello Spirito Santo, avendo il Signor Maestro, ed il Puntatore rinunziato l'Offizio, e ringraziato il R. Collegio, con quest'occasione io foggiunsi, che il Signor Gregorio Lazarini Puntatore dell'anno 1633. ier mattina mi diede il Libro delle puntature, senza nominazione degl'Officiali fatti del suddet'anno, sentendo questo, ed anco, che non aveva consegnato il Libro delle puntature a suo tempo, proposi alli Signori Compagni, che sarebbe bene a rimediarsi, e così fù risoluto a viva voce, e di comun consenso di tutti, che per l'avvenire il puntatore, che pro tempore farà, finito il suo Offizio per tutto Gennaio, debba aver consegnato il suo Libro in mano del puntatore suo successore, altrimenti passato il detto tempo, non avendo consegnato detto Libro incorrà ipso facto in pena di scudi tre moneta d'applicarsi ad un Luogo Pio ad arbitrio del R. Collegio, e quando abbi impedimento legittimo domandi la proroga al Collegio: e perciò ne ho fatta la presente memoria, la quale il sopradetto R. Collegio vuole, che abbia forza di Decreto, e che si osservi inviolabilmente.

Adì 27. Dicembre 1640.

XXVII. Il Signor Bartolomeo Nicolini Maestro di Cappella.

Vedi 10.

Vedi 1. 29.

Il R. Signor D. Francesco Ranoglio Puntatore.

Il Signor Maestro ha esposto, che domani, si doveranno fare gl'Officiali nuovi, conforme al solito della Cappella a ore 16., però chi non interverrà senza causa, farà puntato in giulij cinque, come altre volte è stato decretato.

Adì 2. Luglio 1650.

XXVIII.

Il Signor Gio. Gualtieri Mastro di Cappella.

Il R. Signor D. Domenico Fabrizii Puntatore.

Doppo la Communione fù dal Signor Maestro invocato lo Spirito Santo, e fù discorso sopra il punto delli Conffistorj pubblici, e dett'ogn'uno a suo luogo il suo parere, fù ordinato, che in avvenire, chi arriva principiato il *Te Deum*, fii puntato in uno scudo, e goda della Regaglia, e chi manca in *totum*, sia puntato similmente in uno scudo, e perda la Regaglia. Così postillato il Libro di Adoardo d'ordine del Collegio.

Vedi 12. 31.

Adì 14. Gennaio 1663.

Il R. Signor D. Gio. Battista Collozii Maestro di Cappella.

XXIX.

Il R. Signor D. Rutilio Cenci Puntatore.

Dell'Essequie.

Domenica, doppo lette le Costituzioni, fù stabilito, e concluso per sempre da tutto il nostro Collegio, che l'Essequie, per l'Anima del quondam Marco Marazzoli s'abbiano a fare alli 24. di Gennaio ad ore 16. nella Chiesa Nuova, purchè detta giornata non venga impedita dalla Domenica, o Festa Doppia, e li Signori Cappellani, Custodi, Chierici, e sotto-Chierico abbiano a partecipare, come fossero Musici, e chi non si trova, ed assiste al detto Servizio etiamdio fosse Giubilato, non abbia a partecipare cosa alcuna, e quelli, che sono Serventi s'abbino a puntare due carlini per ciascheduno.

Vedi 1. 31.

Adì 2. Giugno 1664.

Il R. Signor D. Domenico Palombo Maestro di Cappella.

XXX.

Il R. Signor D. Domenico del Pane Puntatore.

Fù decretato, che in avvenire, non si diano più licenze di non servire ne' giorni feriali, e di uscire di Casa per semplici purghe, riservandosi a dar licenze tali, solo nelle convalescenze di precedentemente infermità: ho qui registrato d. Decreto per ordine del nostro Collegio.

Vedi 14. 42.

Adì 1. Febbraro 1670.

Il R. Signor D. Rutilio Cenci Maestro di Cappella.

XXXI.

Il Signor Antimo Liberati Puntatore.

Perche anticamente nelle Sedi vacanti per cantar la Messa dello Spirito Santo ogni mattina durante il Conclave, si soleva dare alli Cantori da mangiar in Tinello, poscia per minor incommodo degl'Officiali di Palazzo, e con sodisfazione de' medesimi Cantori s'assegnò quotidianamente la somma di denaro, che ancora si vuol dare in vece de' pranzi, ed in questa ritrovandosi compresi li Sign. Giubilati d'essere ammessi, benchè assenti dal servizio, come anche a partecipare della parte spettante alli serventi, quando sono puntati, di modo che i Signori Giubilati stando a riposo, hanno una portione intiera, e di più una parte del Servente puntato, il quale faticando, e servendo, non ha che una porzione, e non essendo presente al servizio viene puntato in bajocchi 7. $\frac{1}{2}$, e non partecipa della distribuzione quotidiana, il che parendo a tutti li Signori Compagni Serventi non esser giusto, si stabili da tutti esplorati dal Puntatore, che in *futurum* i Signori Giubilati, si godeffero la loro porzione in tanta pace; ma che ne' punti de'Serventi, non vi avessero da entrare, e che quel Cantore servente, che mancherà in *totum*, sia puntato in bajocchi 20. per ciascheduna volta, accioche quella rata, che si soleva mettere nella Messa commune con i Signori Giubilati, resti assieme con il punto solito di bajocchi nella Messa commune solamente de'Serventi, e quel poco di più che avanza alli bajocchi 20. il Servente puntato non lo perda, e prenda dal Camerlengo la sua porzione intiera. Onde per l'avvenire chi mancherà in *totum*, sarà puntato in bajocchi 20., ne si darà più la no-

Della Sede Vacante.

Vedi 21.

Vedi 12. 36.

ta al Camerlengo di chi manca al servizio, come faceva per avanti.

Adì 22. Giugno 1670.

XXXII.

Il R. Signor D. Rutilio Cenci Maestro di Cappella.

Il Signor Antimo Liberati Puntatore.

Della prima
Tonfura &c.

Domenica in vece di cantare la Messa solita, si fece Congregazione intimata a tutt'i Serventi, e Giubilati due giorni avanti, nella quale fù discorso dello scandalo pubblico, e per quello il gran pericolo di grave mortificazione per la poca quantità de' Cantori, che si trovarono nella creazione del nuovo Pontefice, e nella Processione nell'uscire dal Conclave per andare a S. Pietro per cagione, che dopo la creazione della fel. me. di Papa Clemente IX., determinato dal nostro Collegio, che solamente i Cantori di quella giornata, fossero tenuti, ed obbligati a ritrovarli presenti alla funzione, come nel Libro del Signor Michele Pellini Puntatore di quell'anno 1667. li 12. Luglio a carte 50., e perche tale terminazion parve a tutt'i Signori Compagni poco adeguata, però parve a tutto il Collegio, e *nemine discrepante* presi i voti del Puntatore ad *aures* ad uno per uno, che dett'ordine, e determinazione fosse reprobata, ed affatto annullata, anzi che in *futurum* in simil funzione s'observi inviolabilmente questa nuova determinazione, cioè, che tutt'i Cantori debbano ritrovarsi in Cappella all'intonazione dell'Antifona *Ecce Sacerdos magnus*, e gl'altri Cantori, che non faranno di giornata, si debbono almeno ritrovare vestiti con la Cotta, con gl'altri Cantori nell'entrare alla Porta di S. Pietro, altrimenti ciascheduno di essi sia puntato, come assente in uno scudo, Coll'occasione di questa Congregazione, non essendosi potuto per l'avanti legere le Costituzioni, conforme il solito d'ogn'anno per l'impedimento della Sede vacante, parve bene al Puntatore di legerle, come fece in questa mattina, ed arrivando al Capitolo 19. delle dd. il cui titolo dice de *habitu honesto deferendo*, e comincia poi, *quia Cantores dictæ Capellæ sunt Capellani Papa &c.* Il Puntatore disse, che i Cantori della Cappella Pontificia, non solo sono Cappellani del Papa chiamati di nome nelle Sagre Costituzioni, ed in tutte l'altre Bolle Pontificie, ma che in effetto tali sono, e devono essere, mentre assistono, ed intervengono a tutte le funzioni Ecclesiastiche, Sagre, & Apostoliche del Sommo Pontefice, e come tali sogliono in Cappella recitar l'Offizio Divino, Lezioni Sagre, Epistole, Profezie, Passi, portar la Cotta, e la Corona, o Chierica in capo, il tutto proibito da' Sagri Canonici a persone Secolari, che non abbino gl'Ordini Minori, o almeno la prima Tonfura, e di più nella formola della Professione della Fede, che deve fare ciaschedun Cantore nella sua ammissione nella Cappella Pontificia, quando non sia Sacerdote, non astringendosi a ciò, almeno deve dire *Ego sum Clericus &c.* Pertanto il Puntatore con ordine di Monsignor Illustrissimo Maggiorduomo di N. Sig. avuto a bocca assieme con il Sig. Maestro di Cappella, comandò a tutt'i Signori Compagni, che non sono Sacerdoti, e non hanno gl'Ordini Minori, almeno prendano la prima Tonfura, dandosi tempo due mesi da cominciarli il primo di Luglio prossimo, e da finirli per tutt'Agosto, quali due mesi scorsi a quelli Cantori, che non averanno preso la prima Tonfura, e non averanno dato la fede di essa in mano del Puntatore da mostrarsi a detto Monsignor Illustriss. Maggiorduomo, e da registrarli nel presente Libro, siano ritenute le loro paghe in mano del nostro Camerlengo a disposizione del medesimo Monsignor Maggiorduomo in vigore de' comandamenti di N. Sig., quali passino inviolabilmente, e

Vedi r. 37.

perpetualmente in futurum a tutt'i gl'altri Cantori, che entreranno nella Cappella Pontificia, incaricandosi ciascun Maestro di Cappella, e Puntatore *pro tempore* di far'osservare dett'ordine.

Adì 9. Settembre 1671.

Il Sig. Isidoro Cerruti Maestro di Cappella.

Il Sig. Gio. Ricchi Puntatore.

XXXIII.

Vedi 6. inf. r.

Essendo stata intimata in questo giorno la Congregazione in Palazzo dell' Eminentissimo Signor Cardinal Ursino nostro nuovo degnissimo Protettore, coll'intervento ancora di Monsig. Maggiorduomo di N. Signore, tutti li Signori Compagni Musici della Cappella Pontificia, furono collegialmente a baggiar le mani, S. E. si compiacque d'accogliergli benignamente, e di essortar tutti a voler'osservare le Costituzioni, quali fece legere in sua presenza, ed inculcare a tutti il servizio della Cappella, e l'unione tra di Noi; poi S. E. volse sentir tutti in segreto per ordine uno dopo l'altro, il che finito disse in pubblico a tutti, che da alcuni delli Signori Musici gl'era stato insinuato specialmente, che si era introdotto un abuso nell'elezione del Maestro di Cappella contro la Disposizione della Bolla di Sisto V., presupponendo, che in quella si comandò, che si elegga persona, che almeno abbia quindici anni di servizio, e che nondimeno erano stati eletti alcuni in d. carica quest'ultimi anni, che non arrivavano a detto tempo di servizio, che però saria stato bene fare scrivere sopra questo punto in jure da qual che Avvocato celebre, o far costare della verità, e vedere ciò, che è di giustizia in questo particolare. Fù dunque eletto a quest'effetto il Signor Conte Caprara Avvocato Consistoriale de' primari della Corte, il quale scrisse dottissimamente, ed informò più volte anco coll'intervento nostro l'Eminentissimo Protettore, ed il Collegio, si convenne in fine di decretare, e determinare, che si eleggessero li più Anziani, ma che non essendovi, chi avesse il servizio di quindici anni, fosse ammesso quello, ch'era il più vicino alli detti quindici anni di servizio in Cappella, in virtù, ed esecuzione del quale Decreto, fù poi successivamente eletto per Maestro di Cappella il Sig. Gio. Battista Vulpio, che non aveva, che 13. anni di servizio, come si potrà vedere nella mutazione dell'Officiali.

Adì 20. Agosto 1673.

Il R. Sig. D. Michele Pallini Maestro di Cappella.

XXXIV.

Il Sig. Matteo Simonelli Puntatore.

Vedi 6. 51.

Dal Collegio il giorno dell'Assunta dopo la Cappella Papale in S. Maria Maggiore, che per la Communion Generale, che si fa tre volte l'anno, non si lasci di cantare la Messa, ma per li Signori Compagni, che si comunicheranno, se per maggior divozione loro vogliono fare orazione, e non cantare alla detta Messa, lo possono fare, e così si fece, e la maggior parte delli Signori Compagni non cantarono, e questo fù aggiustato, perche c'era disparere tra li Sig. Compagni, e molti avrebbero voluto, che si fosse detta la Messa bassa per poter fare le loro devotioni con maggior quiete, e soddisfazione, come fù stabilito nel Magistero del Signor Don Santi Casata, che quando si fosse fatta la Communion Generale, si dicesse la Messa bassa, e perche molti altri de' Signori Compagni volevano, che la Messa si cantasse, conforme sempre è stato così solito antico, fù decretato di cantar la Messa.

Adì 24. Gennaio 1674.

Il Signor Antimo Liberati Maestro di Cappella.

XXXV.

Il Signor Giuseppe Tori Puntatore.

Mercordi dopo l'Essequie della bo. mc. di

Vedi 3. 48.

Marco Maranzoli, fù discorso sopra del Capitolo de Cantore Infirmo, essendovi diversi pareri, nondimeno fù concluso, ch' essendo infermità nota, debba ritornando al servizio dare il giuramento in mano del Puntatore.

Adì 27. Gennaio 1675.

XXXVI.

Il Signor Antimo Liberati Maestro di Cappella confermato.

Vedi 12. 43.

Il R. Signor D. Giuseppe Vecchi Puntatore, finito il servizio il Puntatore propose certa difficoltà nata l'anno antecedente sopra la Festa di S. Martina, che pareva duro a molti Signori Compagni di fare l'intero punto, e conforme il solito della Cappella, e di più perdere tutta la partecipazione dopo il primo Salmo del Vespero, e dopo l'Epistola alla Messa, e così fù risoluto, che il punto corresse al solito, ma della partecipazione se ne facessero tre parti, una si perdesse al fine del primo Salmo, la seconda al fine del terzo Salmo, e la terza al principio dell'Inno. Alla Messa la prima si perdesse al principio del Graduale, la seconda al principio dell' Offertorio, la terza al principio del Sanctus, e così non averanno occasione tornarsene in dietro, quando sentissero finito il primo Salmo, potendolo far' ogn' uno con facilità, senza essere veduto d'altri Compagni, chi parte dopo il terzo Salmo partecipi della metà del guadagno del servizio, e non più.

Adì 1. Novembre 1676.

XXXVII.

Il R. Signor D. Tomasso Titi Maestro di Cappella per la seconda volta.

Vedi 13. 41.

Vedi 1. 41.

Il Signor Francesco Verdoni Puntatore.

Un giulio di pena a chi non andrà con Abito honesto con decreto fatto nella Congregazione avanti l'Emo Protettore Cardinal de Massimi questo dì 19. Novembre 1676.

Il Cardinal de Massimi Protettore.

Adì 14. Dicembre 1687.

XXXVIII.

Il Signor Raffaele Panuzzi Maestro di Cappella.

De Cantoribus eviratis.

Il Signor Raffaele Raffaelli Puntatore.

In Congregatione per infrascriptos Cantores Capellæ Pontificiæ, habita de Ordine Magistræ Capellæ in Varicano ibi congregatos sub die secunda Decembris 1687., in qua censuerunt inter alia condere Decretum, prout condiderunt, statuerunt, statuunt, & condunt, in vim facultatum, ac privilegiorum eidem Cantoribus dictæ Capellæ pro tempore concessis, & tributis a fel. me. Sixto Pontifice Maximo PP. V. tenoris, videlicet ad §. 5. necnon felici pro statu, regimine, & gubernio dicti Collegii quacumque Statuta, Ordinationes, & Decreta Sacris Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condendi, & condita, quoties pro illorum, ac rerum, & temporum qualitate, vel alias expediens videbitur mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi, in toto, vel in parte revocandi, & alia de novo condendi, eaque omnia, dummodo Apostolica, vel saltem illius Protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuerint &c. observari facien. concedimus, & largimur. Pro conservatione servitii Omnipotentis Dei, ac SS. Summorumque Pontificum Successorum, ac pro honorificentia, decore, bonoque ejusdem Capellæ, & Collegii regimine: non posse, neque deberi ullo modo unquam futuris temporibus, & prout ab eorum prædecessoribus Cantoribus hucusque servatum fuit, & servatur, annuentibus etiam SS. DD. Nostri DD. Alexandro VII., Clemente IX., & Clemente X. san. mem., sub quovis pratextu, aut colore admittere, recipere, & in eorum numerum adscribere, nec a quoquam quavis auctoritate fulgente admitti, adscribi, adscribique facere, seu permitttere valeant, aut præsumant,

irritumque sit, si secus fecerint, Cantorem aliquem Eviratum in locum, ut dicitur per Contracto naturale di d. Cappella. Et hoc sub penis quoad Cantores perjuri, privationis Officii, & loci dicti Collegii ipso facto incurrendis. Ideo prædicti Cantores instant non solum pro confirmatione, & validitate præsentis Decreti ad formam supradictam Privilegiorum ibi, verum etiam pro ejus observantia perpetuo valitura scribi in Ordinationibus dictæ Capellæ committere, & mandare. Nos igitur Magister, & Cantores prædictæ Capellæ præmissum decrevimus Decretum, & accepavimus, ac observare, observarique facere tacto pectore more Sacerdotali, & ad Sancta Dei Evangelia respectively juravimus, & juramus 14. Decembris Anni supradicti 1687.

Adì 25. Gennaio 1689.

Il Signor Gio. Matteo Leopardi Maestro di Cappella.

XXIX.

Il Sig. Carlo Antonini Puntatore.

Decretò, che ogn' anno dagl' Officiali passati, si debba dare la dovuta consegna alli Successori, e mantenere in perpetuo inviolabilmente detto Decreto.

Delle Confegne.

Adì 19. Marzo 1690.

Il R. Signor D. Gregorio de Giudici Maestro di Cappella.

XL.

Il R. Signor D. Andrea Mazzoni Puntatore.

Domenica delle Palme in questa mattina fù stabilito da tutti li Signori Compagni, *nemine discrepante*, che in avvenire nel cominciare le Cantilene, comincino sempre li Serventi, perchè cominciando li Giubilati, e cominciando alle volte male, sono puntati li Serventi, e per evitare tal pregiudizio è stato stabilito così.

Delle Cantilene.

Adì 24. Gennaio 1693.

Il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella.

XLI.

Il R. Signor D. Benedetto Ceccarelli Puntatore.

Dovendo a noi premere nella dovuta osservanza delle Costituzioni Apostoliche della Cappella Pontificia, nella quale viene espressamente ordinato, che i Cantori della medesima Cappella, debbano andare in abito onesto, e decente, inrendo al Decreto fatto dalla bona memoria del Signor Cardinal Massimi Protettore della medesima Cappella sotto li 19. Novembre 1676. lo confermiamo, e di nuovo ordiniamo, che debba in avvenire osservarsi sotto la pena di un giulio da pagarsi di chi contraverrà, dichiarando, che la medesima pena debba pagarsi da chiunque di detti Cantori in avvenire, si andrà per Roma, e di giorno con ferajolo corto pavonazzo, come indecente, ed improprio a Cantori della Cappella Pontificia. In occasione di viaggio, e di notte, si concede, ordinando, che questo nostro Decreto sia registrato tra gl' altri della medesima Cappella, e sia in avvenire inviolabilmente osservato sotto la pena di sopra espressa. In fede di che abbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano, e firmata col Nostro solito sigillo. Questo dì 24. Gennaio 1693.

Vedi 13 in f. 6.

Vedi 1. 49.

Adì 11. Novembre 1693.

Il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella.

XLII.

Il R. Signor D. Benedetto Ceccarelli Puntatore.

Mercordì, si tenne Congregazione, nella quale il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella propose essere necessario il remediare all' abuso introdotto della facilità, con cui, si concedevano alli Signori Cantori le licenze d'essere

Vedi 14. 56.

assenti

assenti dal servizio; poiche talvolta succedevano degli scandali, a causa della mancanza di qualche parte necessaria, onde considerata per molto giusta detta proposizione, con pieno consenso de Signori Compagni, si decretò, che occorrendo ad alcuno di essi di ottenere detta licenza per qualche loro affare, sia in avvenire tenuto di domandarla in Collegio, che la concederà, quando conoscerà, che non resti per cio diminuito il numero delle parti, in modo che non possa farsi il servizio di Dio, e della Cappella, ed in evento d'urgente bisogno, e che non possa chiederli licenza in Collegio, perche in quel tempo non vi sia servizio, si doverà domandar licenza al Signor Maestro di Cappella, o al Puntatore *pro tempore* con che debbano sempre dette licenze ottenersi *in scriptis*, conforme il solito dall'Eminentissimo Protettore, che in tal guisa resterà assicurato, che il supplicante possa godere il beneficio della licenza, senza che patisca il servizio della Cappella. Ed in caso, che il Signor Cardinal Protettore sottoscritta alcuna licenza prima, che sia stata domandata in Collegio, o al Maestro di Cappella, come sopra, doverà almeno doppo esser mostrata, e notificata al medesimo Maestro di Cappella, o Puntatore, acciò conoscendo, che non pregiudichi il servizio, la passi, ed approvi, o in caso contrario il medesimo Maestro di Cappella, o Puntatore possa informare il Signor Cardinal Protettore del pregiudizio, che risulterebbe dalla mancanza di chi l'ha ottenuta. Onde lo Benedetto Ceccarelli Puntatore ne ho registrato il presente Decreto.

Adi primo Febraio 1696.

XLIII. Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

Il Signor Giovan Battista Felice Puntatore.

Vedi 12. 45.

Avendo conosciuto il nostro Collegio della Cappella Pontificia gl'abusi seguiti per il passato, e che possono anche succedere in avvenire nel modo di puntare, specialmente per causa degli errori, e delle mancanze al servizio, ed essendosi anche riconosciuta la difficoltà, che s'incontra in correggere detti errori, doppo qualche spatio di tempo. Per rimediare dunque in futuro alli predetti abusi, valendosi il nostro Collegio delle facultà concessigli dalla sa. mem. di Papa Sisto Quinto nella Bolla da esso emanata il primo di Settembre 1586, specialmente nel §. 5. *Nec non felici*, al quale, ha stimato bene tutto il nostro Collegio (*nemine discrepante*) far Decreto, che si riveda ogni mese il Libro del Signor Puntatore *pro tempore*, e da due Sindici da deputarsi ogni anno, anno per anno nel giorno della lettura delle nostre Costituzioni del medesimo Collegio, con che detti Sindici da deputarsi debbano essere stati Maestri di Cappella, e non altrimenti, e acciò che li predetti Signori Maestri di Cappella, e Sindici rispettivamente vedano, riconoscano, e (bisognando) correggano gl'errori, che forsi per inavvertenza potessero esservi, e veduto, e riconosciuto, e (bisognando) corretto, si approvi con la sottoscrizione dalli suddetti Signori Maestri di Cappella, e Sindici, e per maggior osservanza dovrà il Signor Puntatore otto giorni doppo del mese decorso consegnare alli sopradetti Signor Maestro di Cappella, e Sindici li punti di quel mese, e così di mese in mese; Et in caso d'inadempimento della sudetta tradizione de punti di mese in mese, come sopra, per l'effetto suddetto il nostro Collegio, gli prescrive la pena di scudi tre di volta in volta, che contraverrà, da applicarsi per la celebrazione di tante Messe per suffragio delli Compagni Defonti del sudetto nostro Collegio. Terminato poi l'anno del Puntatore, esso Signor Puntatore *pro tempore* sia tenuto consegnare il suo Libro terminato, & intiero al nuovo Signor Puntatore dentro il mese di Gennaro seguente sottoscritto, ed approvato,

Vedi 1. el'aggiunta nel fine.

Vedi 1. 52.

come sopra; ed in mancanza di dette consegne s'intende incorso nella pena di scudi 3. moneta in conformità del Decreto emanato li 28. Dicembre 1634. da applicarsi nel modo sudetto.

Essendo stato da noi veduto, e maturamente considerato il sopradetto Decreto fatto dal Collegio de' Signori Cantori della Pontificia Cappella, e riconosciuto per giusto, e ragionevole, e molto utile al servizio di Dio, e della Cappella medesima, in vigore della nostra Ordinaria Autorità, e delle facultà a Noi concesse da Sommi Pontefici, pienamente lo confermiamo, ed ordiniamo, che sia da tutti, e sempre inviolabilmente osservato sotto le pene in esso contenute, e non ostante qualsivoglia cosa in contrario, perche così &c.

Adi 5. Aprile 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

XLIV.

Il Signor Don Gioan Battista Felice Puntatore.

Fù esposta dal Puntatore la difficoltà, che aveva nel riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle Cappelle della Candelora, Ceneri, Palme, Sabato Santo, Corpus Domini, Giubilei, e Consistorj pubblici, perche alcuno delli Signori Puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giulj, che si punta alle dette Cappelle, altri nella seconda replica dell'Introito, ed altri nel principio del Graduale; onde per prescrivere una sicura regola alli Signori Puntatori *pro tempore*. Il Collegio per rimediare in avvenire agl'arbitrii sudetti, valendosi delle facultà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella Bolla emanata il primo di Settembre 1586, specialmente nel §. 5. *Necnon felici &c.* nel quale dà al medesimo Collegio facultà di fare qualsivoglia Statuto, Ordine, e Decreto (purchè non sia contrario alli Sacri Canonj, ed alli Decreti del Concilio Tridentino) e di mutarli in tutto, o in parte revocarli, e moderarli, correggerli, riformarli, alterarli, e di farne anche degli altri di nuovo. Ha decretato, *nemine discrepante*, che in avvenire debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi sarà puntato nel primo punto delli due giulj in occasione delle sudette Cappelle, ed ha ordinato a me Gioan Battista Felice Puntatore dell'anno presente 1696. di registrare detto Decreto nel presente Libro, come appare, acciò dalli sudetti Signori Puntatori sia sempre, ed inviolabilmente osservato. In fede di che &c. e con il solito rendimento di gratie fù terminata la sudetta Congregazione.

Vedi 12. 46.

Adi 11. Aprile 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

XLVI.

Il R. Signor D. Gioan Battista Felice Puntatore.

Il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore rappresentarono al Collegio, che nella Cappella del Venerdì Santo a mattina, li Signori Puntatori per lo passato, si erano arbitrati di puntare ogn'uno a suo modo, e ciò per non essere stato stabilito il punto, ne per Costituzione, ne per consuetudine; Onde fecero istanza, che si dovesse dividere, e stabilire tutto il punto per la sudetta Cappella, ed il Collegio riconosciuta molto necessaria la detta istanza, valendosi delle facultà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella già enunciata Bolla dal primo di Settembre 1586., e specialmente nel §. 5. *Necnon felici &c.* ha stimato bene *nemine discrepante*, statuire, e decretare, che in avvenire li Signori Puntatori *pro tempore*, debbano puntare, chi non si trova presente al principio della Profesia *Hec dicit Dominus* - In b. 20., e chi non farà presente al principio del secondo tratto in b. 50., e chi mancherà in *rotum* uno scudo, e che il mezzo

Vedi 12. 48.

XLVII.

punto per le spartizioni debba correre a chi non sarà presente al principio del secondo tratto.

In oltre, avendo il puntatore difficoltà in riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle Messe Papali, perchè alcuno delli Signori Puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giulj, che si punta al principio del primo Kyrie, ed altri dalli cinque giulj al principio del Graduale, fece similmente istanza, che anche sopra di ciò, si prefigesse il modo, che si doveva inalterabilmente osservare in avvenire; Onde il Collegio per torre a Puntatori questo abuso degl'arbitrij, valendosi della facoltà della Bolla sudetta, ha decretato, *nemine discrepante*, che debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi sarà puntato nelli cinque giulj al principio del Graduale, ed ha ordinato a me Gioan Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere li sudetti Decreti nel mio Libro de Punti, e ne appariscano, acciò dalli Signori Puntatori *pro tempore*, siano sempre, & inviolabilmente osservati. In fede &c.

Add 29. Giugno 1696.

XLVIII.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

Il R. Signor D. Gioan Battista Felice Puntatore.

Vedi 3. 51.

Prima del Vespero secreto il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore, fecero *Domini mei*, e rappresentarono, che in occasione d'indisposizioni de' Signori Compagni il Capitolo 26. delle nostre Costituzioni commanda, che debbano mandare la scusa in Collegio, ed alla prima uscita, che fanno di casa, si debbano presentare in Cappella, benchè non sia la loro giornata, e gl' inosservanti ordina che siano puntati in *duplum*, e perchè alcuni Signori Compagni indisposti prima di presentarsi al servizio sono usciti di casa, e sono andati a cantare in diversi luoghi, alcuni Signori Puntatori l'hanno puntati in *duplum* per la mancanza al servizio di quel giorno, ed hanno puntato uno scudo per ciascheduna volta, che hanno cantato fuori di Cappella, ed altri Signori Puntatori, si sono arbitrati di puntarli solamente in uno scudo per ciascheduna volta, che hanno cantato fuori di Cappella, e per la mancanza del servizio in quel giorno, non hanno puntato, nè secondo il punto corrente, nè in *duplum*. Onde per prefiggere il punto sudetto, il Collegio valendosi delle facoltà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella Bolla già altre volte enunciata, decretò *nemine excepto*, che quelli Signori Compagni, che mandaranno la scusa per indisposti, si debbano presentare il primo giorno di servizio, benchè non sia sua giornata, e non presentandosi, si debbano puntare per la scusa falsa, secondo la Costituzione in *duplum*, ed in vigore delle Nostre consuetudini, si debbano puntare in uno scudo per ciascheduna volta, che cantaranno in quel giorno in qualsivoglia luogo pubblico; il che si dovrà parimente osservare in ogni altra mancanza al servizio per scusa falsa, ed ha ordinato a me Gioan Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de' punti, come appare, acciò dalli Signori Puntatori *pro tempore* sia sempre, ed inviolabilmente osservato, ed in fede &c.

Vedi 12. 49.

XLIX.
Vedi 12. in
f. 3.

In oltre dal Signor Maestro di Cappella, e dal Puntatore, fu rappresentato in Collegio, che non essendo compariti alcuni Signori Compagni al servizio, ed essendo andati a cantare fuori di Cappella in quel giorno da alcuni Signori Puntatori erano stati puntati per la mancanza del servizio, ed in uno scudo per ciascheduna volta, che avevano cantato fuori di Cappella, ed alcuni altri Signori erano stati puntati solamente in un scudo per ciascheduna volta, che aveva-

no cantato fuori di Cappella, e non avevano puntato per la mancanza del servizio di quel giorno; Onde per stabilire la consuetudine alli Signori Puntatori *pro tempore*, il Collegio valendosi delle facoltà espresse di sopra, fu decretato, *nemine discrepante*, che li Signori Compagni, che mancheranno al servizio, ed andranno a cantare altrove, debbano essere puntati nel punto corrente di quel giorno, nel quale mancaranno, ed in uno scudo per ciascheduna volta, che cantaranno in qualsivoglia luogo pubblico, e parimente ha ordinato a me Gioan Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de punti, come appare, acciò dalli Signori Puntatori *pro tempore* sia sempre, ed inviolabilmente osservato, ed in fede &c.

Add 2. Luglio 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

L.

Il R. Signor D. Gioan Battista Felice Puntatore.

Terminata la Messa il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore fecero istanza al Collegio, che si dividesse, e stabilisse tutto il punto per le funzioni della Cappella della mattina del Giovedì Santo, perchè non trovandosi stabilito detto punto, nè per Costituzione, nè per Consuetudine i Signori Puntatori *pro tempore*, si erano per lo passato regolati in farlo a loro modo, ed arbitrio. Fattasi per tanto dal Collegio riflessione a così giusta istanza, ed alla necessità di dividere, e stabilire tutto il punto per le funzioni della sudetta Cappella, con le facoltà, che al medesimo Collegio competono in vigore specialmente del §. 5. della già enunciata Bolla di Sisto V. in data del primo Settembre 1586. risolvè, e decretò col consenso dato in voce da tutti i Signori Compagni, che erano presenti, eccetto, che dal Signor Gagliardi, che in avvenire li Signori Puntatori *pro tempore*, debbano puntare chi non sarà presente al principio del primo Kyrie in b. 20., e chi non sarà presente al principio del Graduale b. 50. e chi mancherà a tutta la Messa in uno scudo; ed in oltre chi non sarà presente alla Processione in altri b. 20., e alla Loggia alla Benedizione in altri b. 20., e alla Lavanda in altri b. 20., e se alcuno de' Signori Compagni partirà senza licenza, o non assisterà alle dette funzioni, si dovrà puntare in uno scudo per ciascheduna di quelle, alle quali sarà mancato senza la sudetta licenza, ed ha ordinato a me Gio. Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de punti, come appare, acciò dalli Signori Puntatori *pro tempore* sia sempre, ed inviolabilmente osservato. Ed in fede.

Vedi 49. 51.
52.

Add 1. Agosto 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

LI.

Il R. Signor D. Gioan Battista Felice Puntatore.

Questo Decreto fu letto a dì 3. Novembre 1696. in S. Carlo.

Dovendo noi avere particolare premura, che i Sign. Cantori della Cappella Pontificia coltino per l'atti d'ogni più esemplare Pietà, e che osservino puntualmente ogni Decreto da loro Collegialmente fatto, ed in particolare quelli, che sono diretti all'onore di Dio, ed all'edificazione del Prossimo, come si è il Decreto fatto sotto li 10. Luglio 1588., che è il più giusto, ed il più santo degl'altri, mentre in esso, s'incarica alli medesimi Sign. Cantori di prendere pubblicamente in Cappella la Santissima Comunione in alcuni tempi più particolari dell'anno, dalla

Vedi 6

quale

quale osservanza è poi per giusti motivi convenuto di recedere, e mutarla, e stabilirla nella forma, nella quale presentemente si trova. Noi incedendo al sudetto Decreto; ed in vigore della Nostra ordinaria autorità, confermando per quanto potesse bisognare, anche la mutazione di detta osservanza, e lo stato, nel quale è al presente, vogliamo, che per le tre infrastrate solennità, cioè il Corpus Domini, dell'Annunciazione della Beatissima Vergine, e di tutti li Santi, ogn'uno de' sudetti Signori Cantori inviolabilmente, ed in perpetuo debba pubblicamente comunicarsi in Cappella, e massime li Laici, e Secolari, a quali corre più preciso l'obbligo di tale osservanza già che non si deve presumere, nè supporre, che li Signori Cantori Sacerdoti trascurino in somiglianti solennità di celebrare la Santa Messa, e perche non possa già mai suffragare alcuna scusa per l'insufficienza sopra di ciò, non si dovrà concedere licenza a chi che sia di non intervenire in Cappella al servizio nel giorno, che sarà destinato per fare la Comunione, se non in caso di gravissima, ed importantissima urgenza, quale però dovrà prima riconoscersi da tutto il Collegio d'essi Signori Cantori. Dichiarandosi di più, che se alcuno di essi sarà infermo (il che Dio non voglia) o pure assente da Roma nel giorno, che si prefiggerà dal Maestro di Cappella *pro tempore* per prendere la Santissima Comunione, come sopra, tanto gl'infermi, quanto gl'assenti, dovranno infallibilmente comunicarsi otto giorni, dopochè si saranno presentati in Cappella al servizio; doppo la loro guarigione, ritorno in Città rispettivamente; e se alcuno delli presenti in Roma non si comunicerà nel giorno, nel quale si saranno pubblicamente comunicati gl'altri in Cappella, dovrà comunicarsi onninamente nel termine di quindici giorni inclusive dal giorno, nel quale sarà stata fatta la Comunione da i loro Compagni.

Ad d. 17. Aprile 1697.

Il Signor Paolo Ronca Maestro di Cappella.

Il Signor Francesco de Rossi Puntatore.

Fù tenuta Congregazione nella Cappella al Quirinale, e fù ammesso per sopranumerario nella parte di Soprano il Signor Girolamo Bigelli per ordine di Nostro Signore, e fù ricevuto *ad officium pacis, ut moris est*, cioè finito; dal Signor Maestro fù fatta istanza, se il Cantore novamente ammesso, si debba puntare nella mancanza delle Cappelle Papali dentro il primo del mese del suo Introito, e per la varietà de pareri fù corsa la Bassola; e fù risoluto, che quelli volevano fosse puntato, dovessero votare con il voto nero; e gl'altri che erano di contrario parere votassero con il voto bianco, e veduto lo scrutinio, fù vinto il partito, che si dovesse puntare e fù ordinato al Puntatore che scrivesse il presente Decreto.

AGGIUNTA

Di nuove Regole per bene esercitare l'Offizio di Puntatore stabilito dalla Congregazione de i sei Cantori secondo l'autorità compartita: da tutto il Collegio.

C A P. I.

Che il Signor Maestro di Cappella non possi far penare, nè puntare li Signori Cantori, senza partecipazione, e consenso di tutto il Collegio, nel quale quando vi sia discrepanza, debba correre la Bassola.

C A P. II.

Che il Puntatore non abbi autorità di puntare il Sign. Maestro di Cappella senza consenso del Collegio, questo però s'intende ne i punti straordinari, cioè di negligenze nelle Cappelle Papali, Cardinalizie, ed essequie, ed in tutte quelle funzioni, nelle quali deve assistere all'Altare, o al-

tro. Ma quando opera, come tutti gl'altri Cantori sia puntato come gl'altri. Si dichiara, ed aggiunge, che la prima volta potrà il Puntatore di sua autorità puntarlo in due giulj, quando faccia errore; ma la seconda volta nell'istesso servizio non possa puntarlo senza il Collegio.

C. Capici Auditore.

C A P. III.

Che il Puntatore nelli servizj feriali, e comuni, ed altri straordinari non possi puntare, se non bajocchi cinque per volta, e quando l'errore sia grave, un giulio *ad summum*.

C A P. IV.

Che nelle Cappelle Papali, o Cardinalizie, per errori, ed altri straordinari non possi puntare più di due giulj, ed essendo errore grave, che meriti maggior punto, ne debba dar parte al Collegio, acciò ei presti il consenso.

C A P. V.

Nelli servizj feriali, e comuni toccando all'Anziano di quella parte, che principia la Cantilena a prendere la voce, e prendendo o troppo alto, o troppo basso di modo, che sia d'uopo per comodo di tutte le parti, o crescere o calare la voce, in quel caso sia puntato detto Anziano in bajocchi cinque, e non altrimenti.

C A P. VI.

Che nelle prove tanto per li concorsi, quanto per la settimana Santa, e per l'essequie, che si fanno a S. Gregorio per i nostri Compagni Defonti, non sia obbligo portar la veste pavonazza, ed a S. Martina, si vadi al solito.

C A P. VII.

Perchè il Puntatore non prenda equivoco nel far partecipare de'punti, come secondo l'uso, non deve partecipare, chi manca dieci giorni continui in un mese, o per infermità, o per licenza concessali dall'Eminentissimo Protettore, o dall'Illustrissimo Maggiordomo, o dal Collegio, o pure per aver fatto quattro punti intieri, o otto mezzi punti in tutto di mancanze; così ancora si ordina, che chi averà tre punti di mancanze, e manchi sei giorni in un mese, o per infermità, o per licenza, come sopra, non debba partecipare de i punti di quel mese. Inoltre perche qualche Compagno potrebbe mancare dieciotto giorni continui, cioè nove in un mese, e nove nell'altro, e partecipare de' punti di tutti due i mesi, con pretesto di non essere compiti dieci giorni, come sopra: si ordina pertanto al Puntatore, che a ogn'uno, che mancherà dodici giorni continui, cioè sei di un mese, e sei di un'altro, non debba farli partecipare de i punti di quel mese, nel quale principia la mancanza.

C A P. VIII.

Il Puntatore non possa puntare, chi porta peruccha indecente; ma debba avvertirlo, e dargli tempo otto giorni; se poi doppo detto tempo tornerà, senza aver obedito, e sia peruccha indecente, lo punti in un giulio, ed anche la seconda volta lo punti in un altro giulio; se poi ricaderà la terza volta, non lo possi puntare, ma lo partecipi al Collegio, acciò sia punito. Per ciarlare non possa puntare, se non doppo il secondo avviso, e quando vi ricada la terza volta, lo punti di due giulj; e così faccia ogni volta, che occorra puntare, sempre precedendo i due avvisi.

C A P. IX.

Ancorche vi sia il primo Decreto, che parla di chi non canta nell'actual servizio. Si è stimato espediente rinovare, e dichiarare, che il Puntatore avvisi i trasgressori una volta, e se non

Vedi 12. hic 10.

Vedi 1. hic 8.

Vedi 13.

Vedi 2. hic 15.

Vedi 1. hic 9. Vedi 7.

Vedi 1.

Vedi 14.

Vedi 3:

LII.

Vedi 1. inf. 1.

Vedi 1.

Vedi 6. hic 12. Vedi 1. hic 5.

obbediscono li punti due giulj per volta sempre precedendo il medesimo avviso.

C A P. X.

Vedi 12.

Si deve osservare il Decreto di rivedere i quinternetti in ogni mese al Puntatore, e sindacarli, secondo lo stabilito.

C A P. XI.

In caso, che li Signori Sindici eletti per rivedere i quinternetti al Puntatore, secondo il Decreto fatto dal Collegio, emanato il primo Febbrajo 1696. trovino, che il Puntatore non abbia puntato secondo il presente accordo, e stabilimento, si debba da i medesimi Signori Sindici rappresentare tal negligenza, e trascuraggine al Collegio, acciò sia penato il Puntatore in uno feudo per tutto il quinternetto.

C A P. XII.

Vedi 6.

Si è detto di sopra, che il Signor Maestro di Cappella non debba puntarsi dal Puntatore; ma si è voluto ancora provvedere, che il Signor Maestro per questo non trascuri il suo debito: Onde succedendo qualche errore, che veramente porti scandalo; Il Puntatore dovrà proporlo al Collegio, il quale essendo Superiore, se giudicherà bene di avvertirlo per la prima volta possa farlo, essendo pena bastante l'istessa accusa; quando poi giudichi diversamente, debba ordinare, che sia puntato.

C A P. XIII.

Si dovrà in avvenire osservare la consuetudine, che il sudetto Signor Maestro di Cappella non possa andare egli solo a parlare a Nostro Signore, o all'Eminentissimo Protettore, o a Monsignor Maggiordomo, o agl'Auditori di Sua Santità dal detto Signor Cardinal Protettore, e Monsignor Maggiordomo de' negozj spettanti al Collegio senza esser accompagnato dall'altri Officiali, o da due Deputati dal Collegio per tal' effetto; E se urgenza non permettesse, di trovar ambi li Deputati, o l'altri Officiali, possa andarvi con uno de i detti Signori Deputati, e nel primo servizio, o Congregazione rappresentare il tutto al Collegio. I detti Deputati, si debbano eleggere ogn'anno nel giorno, che si eleggono gl'altri Officiali; e se il Signor Maestro non osserverà simil' ordinazione, sia penato in una mesata, e quella pena si potrà eseguire in ogni tempo, nè s'intenda mai prescritta: nell'istessa pena incorra ogn'altro de' Signori Compagni, che fosse ardito di trattar negozj del Collegio con i Superiori, senza preciso Ordine dal medesimo Collegio.

C A P. XIV.

Di più che li Signori debbano sottoscrivere a tutto il concordato; come anco il simile debba far ogni Cantore nel giorno del suo introito in Cappella.

C A P. XV.

Vedi 2.

Nelle pretenzioni di paghe si dovrà far istanza al Collegio il quale ordini al Signor Maestro di esser' a i Piedi di N. S. accompagnato, come sopra, cioè dagl'Officiali, e Deputati, per rappresentare, a chi di giustizia, si debba la paga. Si deve avvertire, che solo i punti si devono dividere dal Puntatore: ma le pene si devono portare a Luoghi Pii de Religiosi mendicanti, e riportarne ricevuta.

C A P. XVI.

Dichiarazione.

Ancorche sia provisto per quanto è stato possibile tanto a servizj Papali, e Cardinalizj, quanto a servizj communi, e seriali, ne' casi straordinarij, con tutto ciò possono incontrarsi altre difficoltà, delle quali non essendone fatta menzione, non possa il Puntatore per se stesso risolvere cosa

alcuna; ma debba proporle al Collegio, e da quello ricevere l'ordine, come debba regularsi. Dichiarandosi insieme, che non s'intende in verun modo, con queste note poste di sopra, per istruzione del Puntatore, di levare, o aggiungere, ne pure una sillaba, di quanto si comanda, osservare nelle nostre antiche Costituzioni. Perche solo si è voluto moderare, dichiarare, e stabilire le consuetudini, acciò un Puntatore non gravi più d'un altro, ed ogn' uno riceva l'istessa giustizia, con l'essere giudicato, penato, e puntato nel modo sopradetto. Il Collegio poi ha sempre l'arbitrio di accrescere, e minuire tanto i punti quanto le pene, secondo la gravèzza del mancamento, errore, o scandalo.

Franciscus Cardinalis Maidalchinus Protector.

Carlo Capece Auditore di S. E. Signor Maestro Benedetto Ceccarelli affermo, come sopra mano propria.

Signori Giubilati.

Coilozzi -- Io Gio. Battista Coilozzi Decano affermo, come sopra.

Vulpio --

Cocchi -- Io Lorenzo Cocchi affermo quanto sopra mano propria.

Fede --

Toci -- Io Gioseppe Toci affermo quanto sopra mano propria.

Vecchi -- Io Gioseppe Vecchi affermo quanto sopra mano propria.

Giannelli -- Gio. Battista Giannelli affermo quanto di sopra mano propria.

Cappelletti --

Panuzzj --

Leopardi -- Io Gio. Matteo Leopardi affermo quanto sopra mano propria.

Signori Serventi.

Felici -- Gio. Battista Felici affermo quanto di sopra mano propria.

Raffaelli -- Io Raffaele Raffaelli affermo quanto di sopra mano propria.

Ceccarelli -- Io Gioseppe Ceccarelli affermo quanto di sopra mano propria.

Antonini -- Io Carlo Antonini affermo quanto di sopra mano propria.

Mazzoni -- Io Andrea Mazzoni affermo quanto di sopra mano propria.

Ronca -- Io Paolo Ronca affermo quanto di sopra mano propria.

Anatò -- Io Gio. Carlo Anatò affermo quanto di sopra mano propria.

De Rossi -- Io Francesco de Rossi affermo quanto di sopra mano propria.

Adami -- Io Andrea Adami affermo quanto di sopra mano propria.

Besci -- Io Paolo Besci affermo quanto di sopra mano propria.

Garghetti -- Io Silvio Garghetti affermo quanto di sopra mano propria.

Perrini -- Io Girolamo Perrini affermo quanto sopra mano propria.

Carli -- Io Stefano Carli affermo quanto sopra mano propria.

Monaci -- Io Bartolomeo Monaci affermo quanto sopra mano propria.

Tiepoli -- Io Pasqualino Tiepoli affermo quanto sopra mano propria.

Fregiotti -- Io Michele Fregiotti affermo quanto di sopra mano propria.

Gagliardi --

Jacobelli -- Io Gioseppe Antonio Jacobelli affermo quanto di sopra mano propria.

Saoli -- Io Gio. Andrea Saoli affermo quanto sopra mano propria.

Calderini -- Io Silvestro Antonio Calderini affermo quanto di sopra mano propria.

Marchi-

Subscrip-
tiones.

Marchitelli -- Io Marco Marchitelli affermo quanto di sopra mano propria.

Bigelli -- Io Antonio Girolamo Bigelli affermo quanto di sopra mano propria.

Petrucci -- Io Felice Angelo Petrucci affermo quanto di sopra mano propria.

Sartori -- Io Baldassarre Sartori confermo quanto sopra mano propria.

Puyol -- Io Gabriel Puyol confermo quanto sopra mano propria.

Spinacciati -- Io Francesco Spinacciati confermo quanto sopra mano propria.

Preces Magistrorum, & Punctatorum, ac causa hujus Constitutionis.

§. 1. Cum autem, sicut eadem expositio subijungebat, Exponentes prædicti Decreta hujusmodi, utpote accurato, & exacto dictæ Capellæ Nostræ servitio, salubrique dicti Collegii directioni conducibilia, quo firmius subsistant, nec in vim facultatis ipsi Collegio per dictas Sixti Prædecessoris Literas, sicut præmittitur, concessæ in futurum revocari, mutari, corrigi, reformari seu alterari valeant, Apostolicæ confirmationis Nostræ patrocínio communiti, illorumque observantiam, itaut quemadmodum unanimi totius Collegii præfati consensu edita fuerunt, sic ab illis non nisi pari consensu, & accedente ad id Apostolica, seu pro tempore existentis ejusdem Collegii Protectoris auctoritate, recedi nullo modo possit, constabili summopere desiderent. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolicæ dignaremur.

§. 2. Nos igitur eorumdem Exponentium votis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, omnia, & singula præinserta Decreta auctoritate Apostolica, tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus; ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Confirmatio relatorum Decretorum.

Clausula.

§. 3. Decernentes easdem præsentis Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus præfatis Sixti Prædecessoris Literis, aliisque præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon Capellæ, & Collegii prædictorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscis, die XVI. Julii MDCXCIX. Pontificatus Nostri Anno Nono.

Confirmantur duo Decreta Capituli Gen. Congreg. Cælestinorum Ord. S. Benedicti circa habilitationem Magistrorum Novitiorum, & quatuor Lectorum ad Abbatiam.

CXXXIII.

Idem concessum fuit aliis Lectoribus, & confirmate Constitutiones ab Urb. VIII. Constit. edita 1626. Julii 8. P. 3.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Dat. 25. Julii 1699. An. 9.

Ad futuram rei memoriam.

EXponi Nobis nuper fecit dilectus filius modernus Abbas Gener. Congregationis Monachorum Cælestinorum Ordinis S. Benedicti, quod ipse ad majorem Dei gloriam, & dictæ Congregationis incrementum, illiusque Monachorum, ut non minus in Religiosis virtutibus, quam literarum studiis magis, magisque proficiant, incitamentum, tria Decreta in Capitulo Generali dictæ Congregationis anno 1698, celebrato ab omnibus illius Vocalibus concorditer acceptato edi curavit, nempe Primum, quod Magistris Novitiorum ejusdem Congregationis post sexennium in exercitio muneris Magistrerii Novitiorum hujusmodi peractum, privilegio Priorum actualium, & triennialium gaudeant, ad hoc, ut ad gradum Abbatialem de Jure habiles reddantur. Secundum, quod ii Monachi præfate Congregationis, qui jam memoratum munus Magistrerii Novitiorum per integrum sexennium exercuisse reperiuntur eodem privilegio gaudere debeant, & de facto ad dictum gradum Abbatialem habiles sint. Tertium denique, quod præter Lectores Monasteriorum Congregationis hujusmodi in quibusdam fe. re. Urbani PP. VIII. prædecessoris nostri literis nominatorum Lectores, aliorum quatuor scilicet S. Mariae de Corropoli, & de Casaluce, ac S. Bartholomæi Luceren., nec non S. Stephani Bononien. Monasteriorum ejusdem Congregationis, qui vel Philosophiæ, vel Theologiæ scholasticæ lecturam in quatuor Monasteriis hujusmodi per duodecim annorum spatium exercuerint, dicto privilegio Priorum actualium, & triennialium similiter gaudeant, ac etiam ad prædictum gradum Abbatialem de Jure habiles existant.

Causa dd. Decretorum an. 1698.

1. de Magistris futuris.

2. de Magistris præfinitis.

3. de Lectoribus de Corropoli, de Casaluce, Luceren., & Bononien.

Preces Abbatis Gen.

Confirmatio duorum Decretorum ex tribus relictis cum moderazione quoad secundum.